



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE SULL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI
ARABI UNITI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE
L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO,
FIRMATA AD ABU DHABI L'11 LUGLIO 2018**

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato ad Abu Dhabi l'11 luglio 2018.

Il suddetto Accordo costituisce un importante strumento giuridico per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e gli Emirati Arabi Uniti e rappresenta altresì un ulteriore tassello della rete di accordi stipulati da San Marino che raggiunge così il significativo numero di 23 intese sottoscritte a tutt'oggi, di cui 22 sono in vigore. Si evidenzia che, fra queste ultime, se ne annoverano 11 con Paesi dell'Unione Europea.

Il suddetto Accordo può essere così brevemente illustrato.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per San Marino sono le imposte applicate dal Governo di San Marino in base all'imposta generale sui redditi delle persone fisiche e di altre eventuali persone che non siano persone fisiche. Per quanto concerne invece gli Emirati Arabi, le imposte considerate sono l'imposta sul reddito e l'imposta sul reddito delle società. La tassazione degli idrocarburi è trattata separatamente all'Articolo 3.

Gli Articoli da 4 a 6 forniscono le definizioni dei concetti chiave dell'Accordo. Particolarmente importante è l'articolo 5 che tratta della residenza e definisce che cosa si intenda per "residente di uno Stato Contraente" per San Marino e per gli Emirati Arabi, sia per le persone fisiche che per le giuridiche. L'Articolo specifica altresì le modalità per determinare la residenza delle persone fisiche e di quelle giuridiche nei casi in cui queste siano residenti di entrambi gli Stati Contraenti.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'Articolo 6 individua nel dettaglio cosa si intende per “stabile organizzazione”, sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli Articoli da 7 a 10 dell'Accordo disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dalla navigazione marittima e aerea e dalle imprese associate.

I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati a imposizione in detto altro Stato (Articolo 7), mentre gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata (Articolo 8).

Ai sensi dell'Articolo 9, gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato Contraente.

Nel caso di un'impresa associata, l'Articolo 10 prevede delle modalità per determinare gli utili da attribuire alla stessa. Viene precisato che nello stabilire l'imposta su tali utili, si tiene in debito conto delle altre disposizioni dell'Accordo e che le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

Gli articoli 11, 12 e 13 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni.

L'Articolo 11 prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente a un residente dell'altro Stato Contraente che ne è l'effettivo beneficiario siano assoggettati a imposizione soltanto in detto Stato.

L'Articolo 12 stabilisce che gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente dell'altro Stato Contraente siano imponibili soltanto in detto altro Stato.

L'Articolo 13 prevede che i canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente dell'altro Stato Contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non potrà eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei canoni.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Gli Articoli 14 e 15 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento degli utili di capitale e dei redditi da lavoro dipendente, l'articolo 16 contiene disposizioni relative ai compensi, gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o altri organi analoghi di una società residente dell'altro Stato Contraente, mentre l'articolo 17 riguarda gli artisti e gli sportivi. Ai sensi dell'Articolo 18 sulle pensioni, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato Contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

L'Articolo 19 regola la tassazione dei funzionari pubblici e stabilisce che i salari, gli stipendi e altre remunerazioni analoghe pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato Contraente o a detta suddivisione o ente sono imponibili soltanto in detto Stato. Vengono tuttavia specificati alcuni casi che deviano da tale regola.

Gli Articoli 20 e 21 regolano, rispettivamente, la tassazione di studenti e apprendisti e delle altre tipologie di reddito non specificate nell'Accordo.

L'Articolo 22 definisce le modalità per evitare le doppie imposizioni, mentre l'Articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato Contraente, che non possono essere assoggettati nell'altro Stato a un'imposizione o a un obbligo a essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere sottoposti i nazionali di detto altro Stato nelle medesime circostanze, soprattutto per ciò che riguarda la residenza.

La soluzione per via amichevole di eventuali controversie è prevista all'Articolo 24.

L'Articolo 25 concerne lo scambio di informazioni e ricalca il corrispettivo articolo nel Modello di Accordo OCSE del 2005, mentre l'Articolo 26 prevede le limitazioni all'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo.

L'Articolo 27 contiene norme varie secondo le quali le disposizioni dell'Accordo non devono essere interpretate nel senso di limitare in alcun modo esclusioni, esenzioni, deduzioni, credito o altre agevolazioni accordati ora o in futuro dalla legislazione di uno Stato Contraente nella determinazione della tassa imposta da tale Stato Contraente o da qualsiasi altra intesa speciale in materia di tassazione in relazione alla cooperazione economica o tecnica tra le Parti.

L'Articolo 28 prevede che, fatta salva ogni altra disposizione dell'Accordo, ad eccezione dell'Articolo 3 sugli idrocarburi, i redditi dei Governi federale o locali e



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

degli istituti finanziari di uno degli Stati Contraenti siano esenti da imposta nell'altro Stato Contraente rispetto ai dividendi, agli interessi, agli utili da capitale e ai redditi da beni immobili derivanti per tale Governo federale o locale.

All'Articolo 29 dell'Accordo viene sancito che le disposizioni in questo contenute non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

L'articolo 30 stabilisce le condizioni e modalità in cui è possibile richiedere rimborsi per le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte.

Gli articoli 31 e 32 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'Accordo.

L'Accordo è corredato da un Protocollo contenente disposizioni integrative all'Articolo 28 sui redditi del Governo e delle istituzioni. In esso sono elencati gli istituti finanziari degli Emirati Arabi Uniti e di San Marino riconosciuti come entità di governo e vengono definiti i requisiti necessari affinché altre entità o i successori e cessionari delle entità individuate possano essere considerate parte integrante del Governo di uno Stato Contraente. Il Protocollo prevede che l'elenco di tali istituti, nonché la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti fissati vengano scambiati in qualsiasi momento precedente o successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. La documentazione comprovante il rispetto dei requisiti viene altresì scambiata in caso di successione o cessione.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri, nella consapevolezza dell'importanza che questo Accordo riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato ad Abu Dhabi l'11 luglio 2018, riguardo alla quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n.3 del 22 gennaio 2018.